



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Zanichelli	Presidente rel.
Dott. Alessandra Mirabelli	Giudice
Dott. Antonella Rimondini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **14/2014** promosso da:

MODENARTE S.R.L.

rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio è domiciliata in MODENA,
VIA [REDACTED]

RICORRENTE

visti il piano e la proposta depositati dalla ricorrente ad integrazione della domanda depositata in data 18 aprile 2014, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'ammissibilità del concordato per le ragioni di seguito esposte.

- In primo luogo è insufficiente la percentuale di soddisfacimento prospettata dallo stesso debitore ricorrente in favore dei creditori chirografari (3,1%) all'esito della liquidazione dei beni.

E' noto come la Suprema Corte, con orientamento assunto a Sezioni Unite (sentenza 23/01/2013, n. 1521) poi confermato da successive decisioni (ex aliis Sez. I, 30/04/2014, n. 9541; Sez. I, 25/09/2013, n. 21901), introducendo il concetto della causa in concreto quale oggetto della valutazione del tribunale in tutte le fasi della procedura, ha ritenuto che nell'ambito della stessa debba essere necessariamente previsto il superamento dello stato di crisi non solo "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" (già individuati da questo tribunale in anni tre per i concordati liquidatori ed in anni cinque in quelli in continuità aziendale) ma anche mediante un "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato".

La Corte, come è suo costume e suo ruolo, non scende alla quantificazione esemplificativa degli elementi concreti del principio affermato per cui spetta al giudice del merito individuarli nel caso specifico con operazione valutativa, tuttavia, che, in fattispecie quali quella che qui è in disamina, non può essere episodica e cioè riportata al caso concreto in quanto, così come i tempi di durata di un procedimento hanno un limite massimo che prescinde dal caso specifico, anche la misura al disotto della quale la consistenza dell'entità del soddisfacimento non è più minimale ma diviene inconsistente e quindi non apprezzabile come "pagamento" (inteso in senso lato) sia pure parziale del debito deve essere individuata in una misura costante, almeno nei casi in cui lo stesso avvenga in denaro; si tratta,



infatti, di un presupposto di ammissibilità che deve essere caratterizzato dall'oggettività, pena una totale incertezza e quindi imprevedibilità della decisione.

Ritiene il Collegio di dover quantificare tale misura nel 5%, apparendo una percentuale inferiore non già minimale ma sostanzialmente irrisoria e tale da non poter giustificare l'accesso ad un istituto alternativo alla procedura fallimentare e che deve essere necessariamente caratterizzato da limitazioni in tema di modalità soddisfattive idonee a garantire un minimo di tutela alla minoranza dissenziente.

- Una ulteriore ragione di inammissibilità è data dalla generalizzata degradazione al chirografo di tutti i crediti dei professionisti motivata con la sola circostanza che "riguardano note professionali relative ad attività esaurite ben prima del biennio antecedente" l'apertura della procedura quando è noto che "*In tema di privilegio generale sui beni mobili dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, in caso di plurimi incarichi svolti dal professionista il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., va riferito al complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto*" (Cassazione civile, sez. VI, 28/01/2014, n. 1740) indipendentemente (salva la prescrizione) dal tempo trascorso tra la cessazione della prestazione e l'apertura della procedura.

E' il caso di osservare che se pure una sola parte del credito così degradato (complessivamente € 66.120) dovesse essere soddisfatta integralmente si ridurrebbe ulteriormente la già insufficiente percentuale prospettata.

Poiché le criticità evidenziate costituiscono entrambe motivi di inammissibilità della proposta si deve provvedere di conseguenza.

Gli atti debbono essere trasmessi al tribunale fallimentare stante la pendenza di un ricorso per la dichiarazione di fallimento (n. 452/13).

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata da **MODENARTE S.R.L.**

Dispone la trasmissione degli atti al tribunale fallimentare.

Modena, 3 settembre 2014

Il Presidente est.
dott. Vittorio Zanichelli

